



Regione Lombardia

REGIONE LOMBARDIA

BOZZA FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

Il sottoscritto _____
in qualità di _____
della società _____
con sede legale in _____
Codice Fiscale: _____ - Partita I.V.A.: _____

prende atto che il servizio richiesto è vincolato dalle seguenti condizioni che dichiara di accettare integralmente.

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO (vedi scheda tecnica)

Il presente Foglio patti e condizioni disciplina l'acquisizione del Servizio di
.....
.....
.....

Le attività oggetto del servizio sono descritte dettagliatamente al successivo Articolo 3 "Modalità di esecuzione del servizio".

ARTICOLO 2 - DURATA, DECORRENZA DEL SERVIZIO E IMPORTO CONTRATTUALE (vedi scheda tecnica)

Il servizio avrà una durata di con decorrenza
E' prevista la possibilità di prorogare il contratto limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente e comunque nel rispetto della soglia di cui all'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», come modificato dal D.L. 31 maggio 2021 n. 77 "Governance del piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure".

L'importo onnicomprensivo del servizio è di euro (IVA esclusa) come da offerta economica presentata digitalmente, la quale costituisce parte integrante del presente Foglio patti e condizioni anche se non materialmente allegata. **INSERIRE QUESTA PARTE SOLO PRIMA DELLA FIRMA DEL FPC**

Gli oneri per la sicurezza da interferenza sono pari

E' prevista la possibilità di variazioni in aumento o diminuzione delle prestazioni contrattuali fino alla concorrenza di un quinto dell'importo del contratto ed agli stessi patti, prezzi e condizioni dello stesso.

ARTICOLO 3 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO (vedi scheda tecnica)

Il Servizio che l'Amministrazione Regionale intende acquisire riguarda

A. Descrizione delle attività oggetto del Servizio (vedi scheda tecnica)

.....
.....
.....

B. Modalità di esecuzione del servizio (vedi scheda tecnica)

.....
.....

ARTICOLO 4 - MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO (vedi anche scheda tecnica)

L'Amministrazione regionale provvederà al pagamento del corrispettivo per il servizio oggetto del presente Foglio patti e condizioni **entro 30 giorni dal ricevimento** di regolare fattura posticipata.

Le fatture potranno essere emesse solo a seguito del rilascio del certificato di verifica di conformità/regolare esecuzione da parte del Direttore dell'esecuzione, il quale provvederà pertanto a verificare la conformità delle prestazioni eseguite alle clausole contrattuali; il suddetto certificato verrà inoltre controfirmato dal R.U.P..

Il Fornitore invierà la fattura secondo le modalità prescritte dalla normativa vigente in materia di fatturazione elettronica e secondo le disposizioni regionali in materia, con il riferimento delle attività svolte e del relativo corrispettivo. Ciascuna fattura dovrà obbligatoriamente riportare:

- il Codice Identificativo Gara (CIG)
- il CUP **ove previsto**
- il numero e la data del decreto di assunzione del relativo impegno di spesa

Si rammenta infatti che la fattura elettronica sarà rifiutata nei casi stabiliti dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 132 del 24.08.2020, tra cui l'assenza o la non corretta indicazione delle informazioni sopra elencate. Pertanto, sarà cura dell'Amministrazione riportare tali informazioni nel certificato di regolare esecuzione emesso preliminarmente alla fattura per la loro regolare trascrizione nella stessa.

La fattura dovrà inoltre riportare anche il codice RLID, anch'esso indicato nel certificato di regolare esecuzione; la mancanza o la non corretta trascrizione del codice RLID non comporterà il rifiuto della fattura.

L'importo contrattuale sarà corrisposto al soggetto aggiudicatario del servizio con le seguenti modalità:

- a presentazione di regolari fatture posticipate emesse con cadenza fino alla scadenza del contratto e con allegata la seguente documentazione:

-
-

In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 1, comma 629, della L. n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015) la Giunta corrisponderà alla società il solo corrispettivo imponibile mentre la quota relativa dell'IVA verrà versata direttamente all'Erario. Le fatture dovranno pertanto riportare l'annotazione "scissione dei pagamenti".

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, deve essere operata una ritenuta dello 0,50 per cento sull'importo netto progressivo delle prestazioni. Tale ritenuta non deve essere effettuata nel caso di pagamento in un'unica soluzione.

Pertanto, a prescindere dal regime IVA della fornitura/del servizio, l'imponibile indicato in fattura dovrà essere esplicitamente ridotto oppure esposto direttamente al netto della ritenuta di garanzia, con espressa indicazione di questa circostanza. La fatturazione delle ritenute applicate sarà effettuata alla chiusura del contratto, in sede di liquidazione finale, qualora ricorrano le condizioni normative per lo svincolo.

Il Direttore dell'esecuzione provvederà alla liquidazione dei corrispettivi per il servizio svolto dopo aver accertato la completa ottemperanza alle clausole contrattuali ed aver verificato che da parte del soggetto aggiudicatario sia stato effettuato il versamento delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e assicurativi dei dipendenti mediante acquisizione d'ufficio del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori se presenti.

Il soggetto aggiudicatario si impegna a notificare tempestivamente eventuali variazioni che si verificassero nelle modalità di pagamento e dichiara che, in difetto di tale notificazione, esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.

In caso di ritardo nei pagamenti, il saggio degli interessi di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 231/2002 è stabilito nella misura prevista dall'art. 1284 del Codice Civile.

Analogamente, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 il fornitore si impegna a provvedere al pagamento dei propri subfornitori nel termine di 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura salvo eventuali diversi espliciti accordi tra le parti e a produrre, in occasione degli stati di avanzamento in vista del certificato di regolare esecuzione, idonea dichiarazione ai sensi del D.L.R. n. 445/2000 che attesti il rispetto dei termini sopraindicati nonché, su richiesta del RUP, tutta la documentazione utile a verificare il rispetto dei tempi di pagamento.

In caso di ritardo dei pagamenti ai subfornitori si procederà con la risoluzione del contratto.

ARTICOLO 5 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

Salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 50/2016, è fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità della cessione medesima.

E' **ammesso/non è ammesso** il subappalto con le modalità previste dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016. e nel rispetto del Patto di integrità sottoscritto.

ARTICOLO 6 - NORMA DI CONTRATTO T&T PER LA TRASPARENZA E TRACCIABILITÀ

N.1 – Obblighi dell'Aggiudicatario e delle filiere dei subcontraenti L'Aggiudicatario del Contratto ed i subcontraenti, a qualunque titolo coinvolti nella esecuzione del contratto, sono tenuti al rispetto della presente norma. Al fine di garantire la tracciabilità e la trasparenza della esecuzione del contratto, l'Aggiudicatario ed i subcontraenti, sono tenuti, nei modi e tempi di seguito specificati, a trasmettere alla Amministrazione aggiudicatrice, per ogni subcontratto affidato, le informazioni di cui al comma 2 dell'articolo 105 del Dlgs 50/2016, quelle di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge 136/2010 e quelle di cui all'articolo 17 della legge 55/1990 e di seguito trascritte.

Comma 2art. 105, Dlgs 50/2016: << L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati>>.

Comma 1, art.3, l. 136/2010: <<Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, (...)>>.

Comma 5, l e t t e r a h , art. 80, Dlgs 50/2016: <<Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora: (...) h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55>>.

N.2 – Verifiche dell'Amministrazione aggiudicatrice

L'Amministrazione aggiudicatrice, l'operatore economico Aggiudicatario e gli operatori economici coinvolti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, sono tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 e di seguito trascritto.

Comma 9, art.3, l. 136/2010: <<<La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.>>

Nell'affidamento in qualunque forma dei subcontratti, a qualsiasi livello della filiera, il rispetto della norma è attuato con la trascrizione della presente NORMA DI CONTRATTO T&T nel subcontratto o con il suo richiamo esplicito da parte dell'Affidatario.

L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva, in modi e tempi autonomamente definiti, di esercitare le verifiche previste sia nei subcontratti affidati dall'Aggiudicatario che in quelli affidati da altri operatori economici a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti.

N.3 – Informazioni da inserire nella scheda T&T

Il soggetto abilitato ad operare sulla piattaforma T&T mediante autenticazione tramite SPID e/o CNS è l'aggiudicatario. Tale autenticazione permette di identificare univocamente il soggetto.

L'obbligo di raccogliere i dati riferiti a ciascun subcontratto mediante la compilazione della scheda T&T (rinvenibile in piattaforma) è in capo all'aggiudicatario.

I dati inseriti nella scheda T&T sono riportati nella **scheda allegata** al presente foglio patti e condizioni.

Oltre a queste informazioni, nella scheda di un subcontratto saranno riportate le seguenti informazioni di fianco al campo indirizzo di un affidatario di un subcontratto:

- Provincia
- Comune
- CAP

Altre eventuali informazioni di chiarimento o integrative di quelle comunicate potranno essere richieste dall'Amministrazione aggiudicatrice all'Affidante o all'Affidatario del subcontratto a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti.

N.4 – Tempi e Modalità di trasmissione

La compilazione della scheda T&T a cura dell'Aggiudicatario avviene contestualmente con la trasmissione alla SA della documentazione relativa ai subcontratti (per finalità autorizzativa o di mera comunicazione).

La pubblicazione della scheda sulla piattaforma avviene a seguito di validazione da parte del RUP, in esito all'istruttoria compiuta.

N.5 - Sanzioni e penali

A norma di quanto previsto dall'art. 3 comma 9 della Legge n. 136/10, la mancata previsione – all'interno di qualsiasi tipologia di Subcontratto – della clausola con la quale Affidante e Affidatario assumono gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari rende il subcontratto nullo.

La mancata compilazione della SCHEDA T&T da parte dell'Aggiudicatario, è causa ostativa all'ingresso in cantiere del Subcontraente.

È equiparato al caso dell'omessa trasmissione della SCHEDA T&T quello della trasmissione all'Amministrazione di informazioni non corrispondenti al vero.

In tal caso l'Amministrazione si riserva di darne notizia alle autorità competenti.

ARTICOLO 7 - INADEMPIENZE, PENALI E RISOLUZIONE

Il Dirigente..... – Direzione, nella sua qualità di Direttore dell'esecuzione, procederà all'accertamento della conformità delle prestazioni rese rispetto alle prescrizioni contrattuali. Qualora si riscontrassero violazioni delle prescrizioni contrattuali, l'Amministrazione procederà all'immediata contestazione delle circostanze come sopra rilevate tramite Posta elettronica certificata o a mezzo raccomandata A.R. intimando al fornitore di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali entro il termine perentorio di **7** giorni.

Il contraente potrà inviare le proprie controdeduzioni sempre via PEC o a mezzo raccomandata A.R., entro il termine perentorio di **5** giorni dalla formale contestazione.

Decorso il suddetto termine, qualora non pervengano le giustificazioni o le stesse non siano ritenute valide, si procederà all'applicazione delle **seguenti penali**:

- Carenze qualitative e/o ritardi nell'esecuzione del servizio: da un minimo di euro 200,00 a un massimo di euro 500,00;
- mancato servizio e/o danno all'immagine di Regione Lombardia: da un minimo di euro 200,00 a un massimo di euro 1000,00 fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di rivalersi anche per altre vie e di risolvere anticipatamente il contratto.

L'ammontare delle penali non può comunque il 10 per cento dell'ammontare contrattuale; l'Amministrazione si riserva in ogni caso la possibilità di risolvere il contratto.

In caso di applicazione di penali l'Amministrazione non corrisponderà il compenso stabilito per le prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

Inoltre, nei casi in cui il contraente ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione si riserva la facoltà di ordinare ad altra Ditta l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dal contraente stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati all'Amministrazione.

Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penali, l'Amministrazione regionale potrà rivalersi, mediante trattenute e/o compensazione, sugli eventuali crediti del contraente

ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

L'inesatto adempimento o i ritardi, determinati da cause di forza maggiore, dovranno essere previamente o tempestivamente comunicati dal contraente al Direttore dell'esecuzione via PEC o con lettera raccomandata A.R.

E' facoltà dell'Amministrazione - previa contestazione degli addebiti all'appaltatore - risolvere il contratto di appalto per inadempimento ex art. 1456 del Codice Civile, con incameramento del deposito cauzionale ed il risarcimento di ogni ulteriore danno e spesa:

- a) qualora siano già state applicate n. penali;
- b) grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni;
- c) in caso di ritardi superiori a n. ... giorni;
- d) danno all'immagine di Regione Lombardia;
- e) violazione degli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010 in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- f) violazione del Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali;
- g) violazione del Codice di Comportamento approvato con d.g.r. n. 6062 del 29.12.2016;
- h) violazione degli adempimenti previsti in caso di subappalto;
- i) pagamento dei subfornitori oltre il termine di 30 giorni dal ricevimento delle fatture, salvo diverso accordo tra le parti;
- j) mancata presentazione, nel caso di scadenza della certificazione/attestazione presentata in fase di gara e relativa alla sicurezza dei lavoratori, di quella aggiornata nel termine di 30 giorni dalla scadenza, come previsto all'art. 7 che segue **DA INSERIRE SOLO NEI CASI PREVISTI DALLA DGR 2964/2020**

Resta inteso che l'Amministrazione si riserva di segnalare all'Autorità Nazionale Anticorruzione eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del Contratto, nonché di valutare gli stessi come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 8 - RESPONSABILITA'

Il soggetto aggiudicatario è responsabile dell'esatto adempimento della fornitura e della perfetta esecuzione del servizio.

Il soggetto aggiudicatario è responsabile dei danni a persone e/o cose derivanti dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili allo stesso o ai suoi dipendenti: pertanto, dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele all'uopo necessari, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità e da qualsiasi pretesa avanzata da terzi ed inerente l'espletamento del servizio.

**Il fornitore inoltre si impegna ad inviare alla stazione appaltante, nel caso di scadenza della certificazione/attestazione presentata in fase di gara e relativa alla sicurezza dei lavoratori, quella aggiornata nel termine di 30 giorni dalla scadenza, pena la risoluzione del contratto
DA INSERIRE SOLO NEI CASI PREVISTI DALLA DGR 2964/2020**

ARTICOLO 9 - OBBLIGHI DEL FORNITORE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

PARTE DA INSERIRE SOLO SE IL FORNITORE TRATTA DATI PERSONALI NELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il fornitore si obbliga, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali), del D.lgs. 196/2003 come novellato dal D.lgs. 101/2018, dei Provvedimenti emanati dall'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali, a garantire che il trattamento dei dati personali che scaturisce dallo svolgimento dei servizi di cui al presente capitolato si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla tutela della riservatezza, dell'identità personale e del diritto alla protezione dei dati personali.

In particolare la sopracitata normativa vigente impone al fornitore i seguenti obblighi in materia di protezione dei dati personali:

9.1. Obblighi di carattere organizzativo

Il Fornitore, per quanto di competenza ed ai sensi del Regolamento UE 2016/679, verrà nominato Responsabile del trattamento dei dati personali dal Titolare del trattamento, Regione Lombardia.

Qualora il Fornitore, Responsabile del trattamento, intenda avvalersi di Subfornitori, ove consentito, per l'adempimento dei contenuti contrattuali oggetto della Gara che prevedono un trattamento di dati, è tenuto a comunicare a Regione entro il termine di 15 giorni, la denominazione di tali Subfornitori e i trattamenti delegati per l'opportuna nomina a Responsabile.

Il Responsabile nominato, inoltre, procede ad individuare, nominare ed istruire:

- i "soggetti preposti al trattamento", ovvero i soggetti (persone fisiche) che svolgono le attività di trattamento dei dati personali oggetto della presente fornitura;
- nel caso i dati siano gestiti tramite piattaforma informatica: gli "Amministratori di Sistema", ovvero i soggetti preposti a tale funzione o loro equiparati, sia che questi operino presso la propria sede per le attività correlate alla fornitura oggetto della presente Gara.

Regione si riserva di chiedere in qualunque momento alla società aggiudicataria e/o ai suoi Subfornitori l'elenco aggiornato delle persone fisiche preposte al trattamento dei dati personali e gli Amministratori di Sistema.

9.2. Obblighi relativi alle misure di sicurezza

Come previsto dall'art. 25 Reg. UE 2016/679, deve essere adottato un approccio basato sulla *Privacy by Design* e *by Default* che prevede l'adozione di misure di sicurezza a tutela di tutto il ciclo di vita del trattamento dei dati personali.

Il Fornitore e/o tutti gli eventuali Subfornitori ai sensi dell'art. 32 Reg. UE 2016/679 si impegnano a mettere in atto misure tecniche e organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. Tali misure non sono definite puntualmente dalla normativa ma, in armonia con il principio di "*accountability*", devono essere preventivamente concordate con il Titolare, Regione, attraverso opportune attività di analisi e verifica dei trattamenti e dei potenziali impatti in termini di privacy, in funzione del rischio che il trattamento dei dati comporta per i soggetti interessati. Il Fornitore dovrà pertanto garantire il rispetto di tali misure di sicurezza identificate come necessarie ed opportune.

Oltre all'applicazione delle misure di sicurezza, il trattamento dei dati personali, da parte del Fornitore o Subfornitore, dovrà sempre ispirarsi al rispetto dei principi generali del Regolamento UE 2016/679 e del D.lgs. 196/2003, come novellato dal D.lgs. 101/2018, e quindi avvenire in modo lecito e secondo correttezza, valutando la pertinenza, la completezza e la non eccedenza dei dati rispetto alle finalità dei trattamenti in funzione delle attività assegnate.

9.3. Obblighi derivanti dal Provvedimento sugli Amministratori di Sistema e s.m.i.

L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha stabilito con il Provvedimento del Garante del 27 novembre 2008 e s.m.i. specifiche misure di sicurezza e di verifica relativamente alle attività svolte da parte degli Amministratori di Sistema sui sistemi da loro gestiti. Il fornitore è tenuto ad implementare le misure previste dal citato Provvedimento nell'ambito oggetto del contratto.

Il Fornitore dovrà comunicare tempestivamente le nomine degli amministratori di sistema tramite apposita comunicazione via PEC a Regione.

9.4. Obblighi relativi alle violazioni dei dati personali

Il Fornitore dovrà comunicare senza ritardo a Regione ogni violazione dei dati o incidente informatico con un impatto significativo sui dati personali contenuti nelle banche dati, secondo le procedure previste da Regione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 33 Reg. UE 2016/679. Tali procedure potranno essere messe a disposizione del Fornitore al fine di potersi attenere alle stesse.

9.5. Obblighi di Assistenza e collaborazione

Il Fornitore e/o il Subfornitore dovranno assistere Regione nell'ipotesi di esercizio dei diritti da parte degli Interessati al trattamento dei dati, collaborando al fine di dar seguito alle eventuali richieste di accesso, rettifica, cancellazione, portabilità, opposizione da questi ultimi inoltrate.

Il Fornitore e/o il Subfornitore dovranno inoltre fornire la massima collaborazione a Regione nelle attività di valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA) previste dall'art. 35 Reg. UE 2016/679 e di aggiornamento del Registro delle attività di trattamento previsto dell'art. 30 Reg. UE 2016/679.

ARTICOLO 10 - CONTROVERSIE

Le eventuali controversie che dovessero sorgere in ordine alla validità, all'interpretazione ed all'esecuzione del presente Contratto è competente il Foro di Milano.

ARTICOLO 11 - PATTO DI INTEGRITÀ IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI REGIONALI E CODICE DI COMPORTAMENTO

Il "Patto di integrità in materia di appalti pubblici regionali" approvato con d.g.r. n. 1751 del 17.06.2019 costituisce parte integrante del presente Contratto al quale viene allegato.

Il personale dipendente ed i collaboratori dell'appaltatore sono inoltre tenuti ad osservare e rispettare le norme contenute nel "Codice di comportamento per il personale della Giunta Regionale della Regione Lombardia", approvato con d.g.r. n. 6062 del 29.12.2016 e pubblicato sul sito internet www.regione.lombardia.it.

La violazione di tali disposizioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

ARTICOLO 12 - CAUZIONE DEFINITIVA DA PREVEDERE SOLO PER IMPORTI SUPERIORI A € 40.000

Il soggetto aggiudicatario dovrà costituire una cauzione definitiva per l'esecuzione del presente Contratto, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, per un importo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale del Contratto medesimo.

Tuttavia, in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, l'importo della garanzia fideiussoria è aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

Si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016.

In caso di R.T.I. e/o Consorzio ordinario, l'aggiudicatario può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte le imprese che lo costituiscono siano in possesso della necessaria certificazione.

La mancata costituzione della cauzione determina la decadenza dell'aggiudicazione da parte dell'Amministrazione regionale. La cauzione definitiva potrà altresì essere incamerata, in fase di esecuzione del contratto, per comportamenti in violazione del patto di Integrità, come espressamente previsto all'art. 5, comma 2, lett. B) del medesimo Patto di Integrità.

La cauzione definitiva dovrà essere costituita mediante fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economie e delle finanze.

La fidejussione dovrà:

- essere incondizionata;
- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile;
- prevedere espressamente la sua operatività su semplice richiesta scritta dell'Amministrazione entro 15 giorni dalla richiesta stessa.

La cauzione definitiva deve essere costituita a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente Contratto, ivi inclusa l'applicazione ed il pagamento delle penali; la stessa verrà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito, con le modalità e la tempistica di cui all'art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Articolo 13 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dati è disciplinato dal Regolamento UE n. 679/2016. Ai sensi dell'art. 29 del d.lgs.196/2003 il Titolare del trattamento dati personali è Regione Lombardia nella persona del suo legale rappresentante così come previsto dal decreto del Presidente n.144/2018. I dati richiesti sono utilizzati esclusivamente a fini concorsuali e contrattuali.

Si informa, inoltre, che l'interessato gode dei diritti di cui ai commi 1, 3 e 4 dell'art. 7 d.lgs. 196/2003, tra i quali figura il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione di legge nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta e di opporsi al trattamento di dati personali a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta etc.

ATTENZIONE: QUESTA PARTE EVIDENZIATA IN GIALLO VA MESSA SOLO SE LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO/FORNITURA COMPORTA IL TRATTAMENTO DI DATI DA PARTE DEL FORNITORE

Ai sensi dell'art. 28 del reg. n. 679/2016 il contraente è individuato quale responsabile del trattamento dati.

ARTICOLO 14 OBBLIGHI DI SICUREZZA CONNESSI AL CONTRATTO

Il presente affidamento non è soggetto alla predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, in quanto il servizio e/o le prestazioni sono di natura intellettuale (e/o mera fornitura).

Gli oneri per la sicurezza da interferenza ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 sono pari a zero. **(VALE PER ATTIVITA' INTELLETTUALI E MERE FORNITURE, MA IN ALTRI CASI POTREBBE ESSERE NECESSARIO IL PASSAGGIO CON RSPP).**

Poiché il servizio prevede la presenza di personale presso la sede regionale, Regione Lombardia fornirà all'incaricato del servizio le informazioni sui rischi a cui sono esposti i lavoratori e le procedure da adottare in caso di emergenza. **LA PARTE IN GIALLO VA INSERITA NEL CASO IN CUI NON VI SIANO INTERFERENZE MA PERSONALE ESTERNO OPERI ALL'INTERNO DELLE SEDI REGIONALI.**

ARTICOLO 15 -OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI – art 3 Legge 13.08.2010 n. 136

Il soggetto aggiudicatario si impegna ad ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 136 del 13.08.2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" (G.U. n. 196 del 23 agosto 2010) e successive modifiche ed integrazioni, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, anche nei confronti di eventuali subappaltatori e subfornitori.

In caso di inadempimento il contratto si intende risolto di diritto.

Codice CIG

Codice CUP

Le parti si obbligano inoltre a rispettare gli obblighi derivanti dall'art. 25 del D.L. 66/2014 convertito con Legge n. 89 del 24.06.2014.

ARTICOLO 16 -REVISIONE PREZZI

CLAUSOLA DA INSERIRE SOLO NEI CONTRATTI DI DURATA SUPERIORE A 1 ANNO il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad ulteriori adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, ad eccezione dell'adeguamento ISTAT a decorrere dal secondo anno di vigenza contrattuale.

Art. 17 (o 16 nel caso non sia necessaria la revisione prezzi) RISOLUZIONE AUTOMATICA E FACOLTA' DI RINEGOZIAZIONE

Si dà atto che tutti i controlli sui requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 sono stati attivati e hanno dato esito positivo ad eccezione di **..... (precisare),** non ancora pervenuto alla data di sottoscrizione del presente Foglio patti e condizioni e si dà atto altresì che qualora l'esito di tale controllo sia negativo, il contratto si considererà risolto di diritto.

Eventuale per antimafia: Il presente Foglio patti e condizioni è stipulato sotto condizione risolutiva ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011: l'Amministrazione pertanto procederà a recedere dal contratto qualora l'informazione antimafia dia riscontro negativo.

In caso di sopravvenuta operatività di convenzione o altra tipologia contrattuale ARIA o CONSIP, più conveniente per l'Amministrazione si potrà procedere ad una rinegoziazione del contratto.

Data,

ALLEGATO

Scheda Sub Contratto

Amministrazione aggiudicatrice

Ragione Sociale *

Rup *

Fax *

Sito *

Contratto Principale

Tipologia *

Oggetto *

Cig *

Cup *

Aggiudicatario

Aggiudicatario del Contratto *

Importo di Aggiudicazione *

Importo complessivo (con
variazioni) *

Affidante il Sub-Contratto

Ragione Sociale *

Codice Affidante il Sub-
Contratto *

Nome referente *

Cognome referente *

Codice Fiscale referente *

E-Mail *

Sub-Contratto

Tipologia Inquadramento*

v

Tipologia *

v

Oggetto *

Fax

Importo *

Data Stipula *

Data Prevista Fine Contratto*

Affidatario del Sub-Contratto

Ragione Sociale *

Indirizzo *

Codice Fiscale / P. IVA *

E-Mail *

Iscrizione CC/AA/REA *

Iban C/C dedicato *

Gestione Iban C/C dedicato

Codice Affidatario del Sub-Contratto *

Regione Sede Legale

Provincia Sede Legale

Comune Sede Legale

CAP Sede Legale

Indirizzo Sede Legale

Ordine Professionale

Regione Ordine Professionale

Provincia Ordine Professionale

Numero iscrizione Ordine Professionale

Iban C/C debitore ?

Delegato ad operare su C/C (Nome)

Delegato ad operare su C/C (Cognome)

Delegato ad operare su C/C (Codice Fiscale)

Annotazioni sul Sub-Contratto

Annotazione Variazioni Societarie e Direzione Tecnica

Data annotazione

Persona delegata ad operare

Nome *

Cognome *

Codice Fiscale *

E-Mail *

☐ **Intestazione fiduciaria**

Dichiara che la società non ha partecipazioni dirette o indirette di capitale coperto da segreto fiduciario.

☐ **Veridicità delle informazioni**

L'attestante attesta la veridicità delle informazioni sul subcontratto e il subcontraente.